

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

ACCORDO VALORE E UTILIZZO BUONI PASTO

Preso atto che l'organizzazione sindacale FP CGIL ha chiesto, durante l'incontro del 19 ottobre 2006, di riconoscere a favore dei dipendenti del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, nell'ambito della disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e sue modifiche come da art. 13 CCNL biennio economico 2004-2005 del 9.5.2006, la possibilità in alternativa al servizio mensa già previsto, di usufruire del buono pasto.

Le parti

così costituite:

- 1) Commissione di Rappresentanza dell'Ente
- 2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU/OO.SS)

VISTO l'art. 45 e 46" del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Autonomie locali del 14.9.2000;

VISTO l'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto biennio economico 2004-2005 del 9.5.2006

CONCORDANO

1. di fissare il buono pasto in € 4,00;
2. per l'erogazione del buono non è dovuto alcun contributo da parte del personale;
3. agli aventi diritto spetta un buono:
 - per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista;
 - in alternativa al servizio di mensa già garantito dall'ente.
4. le parti si riservano di rivedere il valore del buono pasto concordato qualora si determini un cambio di sede o altre situazioni che non contemplino un servizio mensa garantito.

Il presente accordo ha validità dall'1.1.2007, in via transitoria le parti si riserveranno ad una sua verifica entro il 30 giugno 2007.


Letto, firmato e sottoscritto.

RHO, 14.12.06

Per il Consorzio

Il Presidente del CdA


Il Direttore



Per i Lavoratori

RSU *Anna Maria*

OO.SS.



140. Mensa (Art. 45 CCNL del 14/9/2000)

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.
5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

141. Buono pasto (Art. 46 CCNL del 14/9/2000)

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.